



**Comune di Calatabiano  
(Provincia di Catania)**

**UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE**

tel.: 095/7771031/Fax: 7771080-695391/e-mail: segretario@comune.calatabiano.ct.it

Ai Sigg. Responsabili di Area  
All'ufficio contratti  
**LL. SS.**

**OGGETTO: scritture private. Stipulazione in modalità elettronica. Informativa.**

L'art. 11, co. 13, del D.Lgs. n. 163/2006, modificato dall'art. 6, co. 5, del D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, prescrive che *"Il contratto è stipulato, **a pena di nullità**, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata."*

Detta norma dispone in via definitiva l'obbligatorietà della modalità elettronica anche per i contratti stipulati mediante scrittura privata, per i quali la soppressa Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici, con determinazione 13 febbraio 2013, n. 1, avente ad oggetto *"Indicazioni interpretative concernenti la forma dei contratti pubblici ai sensi dell'art. 11, comma 13, del Codice"*, aveva ritenuto legittimo il ricorso alla forma cartacea in luogo di quella elettronica.

L'art. 6, co. 4, del D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, stabiliva che tale modifica si applicasse a fare data dal 1° gennaio 2013.

L'art. 6, co. 4, del D.L. n. 179/2012, convertito con modificazioni dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221, come, successivamente, modificato dall'art. 6, co. 6, del D.L. n. 145/2013, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9, ha precisato, invece, che *"Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano a fare data dal 30 giugno 2014 per i contratti stipulati in forma pubblica amministrativa e a far data dal 1° gennaio 2015 per i contratti stipulati mediante scrittura privata."*

Pertanto, **dal 1° gennaio 2015**, è obbligatoria la stipulazione in modalità elettronica anche delle scritture private.

Sul tema, l'A.N.A.C., con comunicato 04.11.2015, ha specificato che, **anche la scrittura privata conclusa tramite scambio di lettere, ai sensi dell'art. 334, comma 2, del d.P.R. n. 207/2010**, relativa al cottimo fiduciario nei servizi e nelle forniture, dovrà essere redatta in modalità elettronica.

L'art. 334, co. 2, del d.P.R. n. 207/2010 dispone, infatti, che: *"Il contratto affidato mediante cottimo fiduciario è stipulato attraverso scrittura privata, che può anche consistere in apposito scambio di lettere con cui la stazione appaltante dispone l'ordinazione dei beni o dei servizi, che riporta i medesimi contenuti previsti dalla lettera di invito"*.

A tal fine, è facoltà di codesti Responsabili di Area procedere alla sottoscrizione mediante firma digitale o con firma elettronica, nel caso in cui il terzo contraente sia sprovvisto di firma digitale. Tale ultima modalità consiste nell'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa e cioè nella firma autografa riprodotta in immagine informatica direttamente da scanner.

Si precisa, tuttavia che, l'orientamento prevalente ritiene che la normativa sul contratto informatico si applichi solo a quanto disciplinato dal codice dei contratti (appalti di lavori, forniture e servizi) rimanendo esclusi i contratti che rientrano in ambito privatistico (diritto di superficie, locazioni, concessioni, ecc.).

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
(dr.ssa C. Puglisi)

\_\_\_\_\_